

DELIBERA N. 171/24/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ORBASSANO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 29 maggio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e definita l’assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 8 aprile 2024, n. 13, recante “*Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte*” nei giorni di “sabato 8 giugno 2024 dalle ore 15 alle ore 23 e di domenica 9 giugno 2024”;

VISTA la delibera n. 29/24/CONS del 24 gennaio 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale delle Regioni Sardegna e Abruzzo*”, la quale, nel rinviare alla delibera n. 453/22/CONS del 21 dicembre 2022, concernente le elezioni regionali in Lazio e Lombardia dello scorso anno, trova applicazione alle elezioni regionali in Piemonte, attesa l’affinità delle consultazioni elettorali;

VISTA la nota del 13 maggio 2024 (prot. n. 0131109) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte ha trasmesso le conclusioni istruttorie, unitamente all’intera documentazione, relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Orbassano a seguito della segnalazione a firma del Signor Andrea Suriani, consigliere comunale dell’Ente, in quanto, durante la campagna elettorale in corso di svolgimento, è stato trasmesso “*un invito datato 29 aprile 2024, redatto su carta intestata dell’ufficio del Sindaco e della Giunta, con apposizione del logo della Città di Orbassano unitamente alle relative diciture in calce [e] indirizzato ai commercianti e alle attività economiche della Città di Orbassano*” a partecipare ad un incontro previsto per “*martedì 7 maggio ore 19.30 Sala Convegni “M. Olivero” Città di Orbassano presso il Municipio storico in piazza Umberto I*”, in violazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento istruttorio in data 7 maggio 2024, ritenendo sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, ha proposto “*l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10, comma 8) L. n. 28/2000*”;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute l’8 maggio 2024, con le quali il Sindaco del Comune di Orbassano, Signora Cinzia Maria Bosso, nell’evidenziare che l’Ente “*non è interessato da elezioni amministrative (svoltesi nel 2023) e che né il Sindaco né l’Assessore al Commercio sono coinvolti in questa tornata elettorale*”, ha rappresentato quanto segue:

- quanto all’evento organizzato dall’Amministrazione comunale di Orbassano, oggetto dell’invito rivolto alle attività commerciali orbassanesi, si precisa che trattasi di “*incontro informativo tecnico finalizzato a illustrare le modalità di partecipazione al Bando Regionale del Piemonte “Sostegno di progetti strategici dei Distretti del Commercio” [in quanto la Città di Orbassano è] rientrata tra gli Enti assegnatari del contributo economico erogato dalla Regione Piemonte [per cui] come da cronoprogramma presentato dall’Ente [...] in fase di istanza di candidatura al Bando Regionale [...] si è proceduto con urgenza con la convocazione delle attività economiche orbassanesi all’incontro informativo sopra descritto, al fine di procedere nei tempi prescritti con la pubblicazione e l’apertura del “Bando Imprese” [ma] non è stato possibile procedere in tal senso se non previo affidamento del servizio di redazione del Bando stesso pervenuta dalla CAT Confesercenti Piemonte S.r.L.*

(Ente strumentale di Confesercenti di Torino e Provincia, partner di primo livello del DUC di Orbassano) pervenuto all'Ente [...] in data 17/04/2024 ns prot. n. 12800 e affidato con Determinazione n. 230 del 22/04/2024”;

- nel merito dei contenuti della lettera di invito si fa presente che: 1) non è stata posta alcuna enfasi “né sull'Amministrazione né sull'ottimo risultato conseguito dall'Amministrazione stessa, bensì sull'opportunità data alle attività economiche cittadine di ottenere un contributo economico concreto al fine di ulteriormente valorizzare e sostenere il ricco tessuto commerciale orbassanese che costituisce punto di riferimento sul territorio anche in tema di qualità e molteplicità delle attività economiche presenti; 2) l'evento pubblico “proprio per la natura tecnica dei contenuti [non è stato] né promosso né pubblicizzato come aperto al pubblico, bensì oggetto di comunicazione rivolta direttamente ed esclusivamente ai soggetti interessati”; 3) l'uso del logo del Comune di Orbassano [è] mero errore materiale dovuto all'utilizzo della carta intestata istituzionale, in cui lo stemma non viene di volta in volta inserito ma caricato di default; 4) riguardo le firme di Sindaco (Legale Rappresentante dell'Ente assegnatario del contributo regionale) e Assessore competente (Assessore al Commercio), sono state inserite non certamente con la volontà di divulgare contenuti con “enfasi propagandistica”, bensì [di] conferire autorevolezza alla comunicazione al fine di incentivare la partecipazione dei rappresentanti delle attività economiche così da promuovere al meglio l'opportunità a loro rivolta;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che nel caso di specie tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi per le elezioni europee in data 11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi elettorali - la prima competizione in ordine cronologico a cui hanno fatto seguito le elezioni regionali in Piemonte e le elezioni comunali - per proseguire fino alla chiusura delle operazioni di voto (9 giugno 2024), così come indicato negli orientamenti dell'Autorità (cfr. FAQ risposte a domande frequenti:<https://www.agcom.it/domande-frequenti-sul-divieto-di-comunicazione-istituzionale-durante-le-campagne-elettorali1>);

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle

attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”*, finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto di accertamento sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESA VISIONE della lettera di invito oggetto della segnalazione indirizzata ai Commercianti e alle attività economiche della Città di Orbassano, la quale è redatta su carta intestata dell'ufficio del Sindaco e della Giunta, reca il logo della Città di Orbassano unitamente alle relative diciture in calce e contiene le firme del Sindaco Cinzia Maria Bosso e dell'Assessore al Commercio, Maurizio Zaffino, finalizzata a *“illustrare le principali azioni in programma rientranti nel progetto presentato e approvato dalla Regione [...] che prevedono sia forme di sostegno diretto delle attività economiche che interventi di investimento per la valorizzazione del territorio”*;

RILEVATO che tale attività di comunicazione è stata realizzata dal Comune di Orbassano atteso che - come si rileva dalle memorie dell'Ente - *“si è proceduto con urgenza con la convocazione delle attività economiche orbassanesi all'incontro informativo”* al fine di *“procedere nei tempi prescritti con la pubblicazione e l'apertura del “Bando Imprese”*;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Orbassano attraverso la trasmissione dell'invito del 29 aprile 2024 all'incontro del 7 maggio 2024 - *“destinato a tutti i Commercianti e per le attività economiche del Comune di Orbassano e non a una ristretta cerchia di soggetti”* - appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto *“pur essendo ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in ragione dell'esigenza [...] dettata dal cronoprogramma presentato dall'Ente in fase di istanza di candidatura al Bando Regionale, e dei tempi prescritti per la comunicazione e pubblicazione dell'iniziativa “Bando imprese” rivolto ai commercianti (e che prevede forma di sostegno*

economico diretto alle attività economiche) i quali sono determinati e non procrastinabili pena il rischio di non riuscire a concludere i procedimenti, con conseguente impossibilità di erogare i contributi alle attività economiche”, non ricorre tuttavia il requisito dell’impersonalità in quanto, realizzata su carta intestata e proveniente dall’Ufficio del Sindaco e della Giunta, con apposizione del logo e del timbro del Comune, riporta le firme del Sindaco e dell’Assessore al Commercio nella loro veste istituzionale, nonché espressioni del seguente tenore: [la] “Città di Orbassano rientra tra gli Enti assegnatari del contributo economico erogato nell’ambito del Bando “Sostegno di progetti strategici dei Distretti del Commercio” grazie al quale l’Amministrazione riceverà un contributo di euro 252.630,00 per investimenti di valorizzazione del nostro Centro Commerciale Naturale. È un ottimo risultato per la nostra Città e per il ricco tessuto commerciale che la caratterizza, e che rende il nostro Comune punto di riferimento sul territorio anche in tema di qualità e molteplicità di attività economiche”, con toni quindi enfatici e per fini chiaramente propagandistici;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell’invito oggetto di segnalazione a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto per le motivazioni esposte di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte;

RITENUTA l’applicabilità dell’art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

RITENUTA necessaria e possibile, nel caso di specie, unicamente la pubblicazione di un messaggio recante l’indicazione della violazione commessa di quanto realizzato dall’Ente in violazione del divieto di comunicazione istituzionale;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

al Comune di Orbassano di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza dell’invito rivolto ai commercianti orbassanesi a partecipare all’incontro del 7 maggio 2024 a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*”, all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Orbassano e al Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 29 maggio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba